

SENT. N. 47/24

LIB. CONTROLLATA N. 22/24

**Repubblica Italiana**

In Nome del Popolo Italiano

**Il Tribunale Ordinario di Chieti**

Composto dai magistrati:

**DOTT. GIANLUCA FALCO**

Presidente

**DOTT. MARCELLO COZZOLINO**

Giudice estensore

**DOTT. FRANCESCO GRASSI**

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 19.7.2024, letti gli atti del procedimento n. 56-1/2024 r.g., trattenuto in decisione all'udienza dell'11.7.2024, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019.

Il sig. Trolli Andrea (nato a Pescara il 24.11.1980, C.F. TRLNDR80S24G482M) in data 3.6.2024 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C Associazione OCC Segretariato Sociale S.O.S. di Chieti, un ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,

ritenuto che il sig. Trolli si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che il suo reddito, ed il suo patrimonio prontamente liquidabile, non sono sufficienti a consentirgli il regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie da cui è gravato (del complessivo importo di € 168.954,61)

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

uditi il ricorrente, il suo procuratore, ed il gestore della crisi, comparsi all'udienza dell'11.7.2024,

considerate congrue le spese indicate dal ricorrente come necessarie al suo mantenimento mensile, pari ad € 1.580,00, importo di cui una parte consistente è costituita dall'assegno dovuto per il mantenimento dei figli, stabilito con sentenza di separazione coniugale emessa da questo Tribunale (pari ad € 650,00 mensili),

dato atto della costituzione nel procedimento della creditrice Compass Banca s.p.a., che non ha però formulato alcuna richiesta, essendosi limitata a riportarsi "al contenuto delle conclusioni già rassegnate dai procuratori in atti", conclusioni che, invero, non sono state depositate,

**p.q.m.**

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. Trolli Andrea, mediante la vendita dei seguenti beni:



- due unità immobiliari nel comune di Chieti (CH), in Via Strada dei Fiori n.41, censite al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 15, p.lla 4199, e p.lla 4203;
- due terreni nel comune di Chieti (CH), censiti al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 15, p.lla 4135, e p.lla 4136;
- autovettura Lancia Dedra targata AP 750 ES
- autovettura Alfa Romeo targata AP 361 EL

con esclusione dell'autovettura Fiat Croma targata CX 225 HC, in quanto necessaria al sig. Trolli per esigenze lavorative e di esiguo valore commerciale.

Dispone altresì che sia destinata ai creditori del sig. Trolli la parte del reddito del ricorrente che supera l'importo mensile di € 1.580,00.

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. Associazione OCC Segretariato Sociale S.O.S. di Chieti, che ha assistito il sig. Trolli Andrea nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ed al concorso dei creditori.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 19.7.2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

